

Camera dei Deputati

**Legislatura 16  
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/02910**  
presentata da **FLUVI ALBERTO** il **18/05/2010** nella seduta numero **323**Stato iter : **IN CORSO**

<b>COFIRMATARIO</b>	<b>GRUPPO</b>	<b>DATA FIRMA</b>
RUBINATO SIMONETTA	PARTITO DEMOCRATICO	05/18/2010

Assegnato alla commissione :  
**VI COMMISSIONE (FINANZE)**Ministero destinatario :  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**TESTO ATTO****Atto Camera****Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02910**

presentata da

**ALBERTO FLUVI**

**martedì 18 maggio 2010, seduta n.323**

FLUVI e RUBINATO. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

a decorrere dall'anno d'imposta 2007, e quindi dal 1<sup>o</sup> gennaio 2008, in base all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento in acconto ed a saldo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato direttamente ai comuni nei quali i contribuenti hanno il domicilio fiscale alla data del 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale medesima;

per effetto di tale dispositivo previsto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) i comuni nel 2008 hanno incassato il 70 per cento dell'addizionale IRPEF 2007 ed il 30 per cento dell'addizionale 2008 riversata sia dai sostituti d'imposta che dai contribuenti per le imposte proprie;

contestualmente, per l'anno 2007, il Ministero dell'interno ha provveduto ad erogare ai comuni due acconti;

il sistema di riversamento delle entrate sulle addizionali precedente a quello in vigore dal 1<sup>o</sup> gennaio 2008 prevedeva infatti l'erogazione di più acconti, in attesa di conoscere l'ammontare definitivo della base imponibile IRPEF dell'anno di riferimento, su cui veniva calcolato il saldo finale da erogare; l'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998 stabiliva infatti che la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale fosse effettuata dal Ministero dell'interno, entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento; il Ministero dell'interno doveva altresì provvedere all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, e ad effettuare gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso;

il 2007 è stato l'anno in cui è stata, di fatto, applicata una disciplina transitoria per la riscossione delle entrate da addizionali comunali, con contestuale applicazione del sistema precedente, basato su trasferimenti, e di quello successivo, con incasso diretto da parte dei comuni;

il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso disponibile in apposito sito web, come per le annualità precedenti, la base imponibile per il calcolo dell'addizionale IRPEF per l'anno 2007, sulla base dell'aliquota deliberata dal comune;

per l'anno 2007, i comuni hanno ricevuto, prima di conoscere la base imponibile dell'anno di riferimento:

la somma del 70 per cento dell'addizionale pervenuta direttamente dai contribuenti tramite i sostituti

d'imposta;

i due acconti riversati ai comuni dal Ministero dell'interno;

il saldo finale 2007, erogato il 28 gennaio 2010, è inferiore a quanto calcolato dai comuni applicando l'aliquota deliberata alla base imponibile pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto degli acconti e del 70 per cento già ricevuto;

il residuo finale 2007, erogato in data 25 marzo 2010, risulta comunque insufficiente a coprire la parte di addizionale IRPEF mancante -:

quali iniziative intenda assumere per consentire in tempi brevi e definiti, l'erogazione della parte di saldo ancora dovuta, calcolata tenendo conto dell'addizionale IRPEF 2007 di competenza di ciascun comune ricavata dalle basi imponibili 2007 pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, e tenendo in debito conto quanto fino ad oggi anticipato fra acconti, il 70 per cento di incassi direttamente realizzati dai comuni ed i saldi (non definitivi) versati ad inizio 2010.

(5-02910)

**Mercoledì 19 maggio 2010**

**5-02910 Fluvi e Rubinato: Corresponsione ai comuni del versamento a saldo relativo all'addizionale IRPEF comunale.**

Simonetta RUBINATO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione a risposta immediata in esame, per quanto di competenza dell'amministrazione finanziaria, il Dipartimento delle Finanze ha rappresentato quanto segue. Si deve premettere che, in virtù dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo criterio di versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF). Fino al 31 dicembre 2007, pertanto, l'ADDIRPEF veniva versata da contribuenti e sostituti d'imposta che utilizzavano il modello di versamento F24, senza indicare il comune beneficiario del versamento e le somme riscosse tramite F24 venivano riversate dall'Ufficio Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate sull'apposita contabilità speciale n. 1903 gestita dal Ministero dell'interno, ovvero sulle contabilità speciali delle Regioni, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Trento e Bolzano, cui è riconosciuta competenza primaria in materia di finanza locale.

Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato che non utilizzavano il modello F24, invece, effettuavano il versamento delle ritenute per l'ADDIRPEF direttamente sulle predette contabilità speciali, sempre senza l'indicazione del comune beneficiario.

Le somme complessivamente affluite sulla citata contabilità speciale n. 1903 venivano, infine, ripartite tra i comuni beneficiari a cura del Ministero dell'interno, entro l'anno successivo a quello in cui era stato effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, secondo quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Va precisato, quindi, che nell'anno solare 2007 i versamenti dell'ADDIRPEF erano riferiti alle somme dovute per l'anno d'imposta 2006, nonché all'acconto del 30 per cento per l'anno d'imposta 2007.

A partire dal 1° gennaio 2008, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 ha disciplinato le nuove modalità di versamento diretto a i comuni competenti dell'ADDIRPEF, prevedendo quanto segue:

i contribuenti ed i sostituti d'imposta che utilizzano i modelli F24 e F24 «enti pubblici» (F24-EP) devono indicare nel modello il comune beneficiario del versamento;

l'Agenzia delle Entrate, tramite l'Ufficio Struttura di Gestione, ripartisce tali somme direttamente in favore dei comuni, mediante accreditamento su appositi conti correnti postali intestati ai comuni medesimi, il cui elenco è gestito dal Ministero dell'interno. La ripartizione avviene in base al codice catastale del comune indicato nel modello di versamento;

i sostituti d'imposta che non utilizzano i modelli F24/F24-EP eseguono il versamento direttamente

sui conti correnti postali dei comuni (ad esempio, il *Service Personale Tesoro* che elabora gli stipendi dei dipendenti pubblici).

È di tutta evidenza, quindi, che, a partire dal 1° gennaio 2008, i comuni devono tenere conto solamente dei dati risultanti dai propri conti correnti postali, per verificare l'intero gettito relativo all'ADDIRPEF ad essi spettante. Conseguentemente, i dati concernenti gli imponibili relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche nel 2007 per l'anno di imposta 2006, non possono essere considerati come un valido parametro di riferimento per stimare, seppure presuntivamente, gli introiti dell'addizionale per l'anno d'imposta 2007.

I minori incassi per l'anno 2007 relativi all'addizionale in discorso rispetto a quelli teorici previsti dai comuni, non possono essere attribuiti a somme ancora da riversare agli enti locali da parte dell'Agenzia delle entrate ovvero del Ministero dell'interno. Va rilevato, infatti, che entrambi gli enti appena citati hanno completato le operazioni di versamento sulla citata contabilità speciale n. 1903 - contabilità chiusa definitivamente, a decorrere dal 1° aprile 2010, ad opera del comma 4-ter, dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Ai fini della quadratura tra importo previsto e gettito incassato va rilevato che in alcuni casi i comuni, come risulta dal decreto del 5 ottobre 2007, introitano direttamente alcuni versamenti sui propri conti correnti postali - ad esempio, nel caso del *Service Personale Tesoro* che elabora gli stipendi dei dipendenti pubblici - che vanno aggiunti a quelli ricevuti tramite F24 e F24-EP.

È necessario tenere conto, inoltre, che il nuovo sistema di versamento dell'addizionale è fortemente influenzato da altri fattori, quali, ad esempio, gli errori commessi dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli F24 e F24-EP, l'evasione, il pagamento differito dell'imposta ed i tempi per i controlli che devono essere effettuati dall'Agenzia delle Entrate, fattori che possono incidere sulla reale entità del gettito introitato e comportare anche anomalie negli accreditamenti.

È da rilevare che circa le nuove modalità di versamento di cui si è accennato innanzi, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in sede di riunione tecnica della Conferenza Stato-città ed autonomie locali - nel dicembre 2009 - ha rilevato che gli enti locali non hanno compreso appieno la sostanziale differenza fra il precedente ed il nuovo Sistema di versamento. L'ANCI ha, inoltre, rappresentato l'esigenza di costituire un tavolo tecnico per l'esame delle citate problematiche, ma ad oggi tale richiesta non è stata formalizzata.

Il Ministero dell'interno ha inoltre rappresentato che l'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dispone che gli acconti dell'addizionale comunale IRPEF, anno 2007, sono erogati dal Ministero dell'interno, Direzione centrale della finanza locale, entro il limite del 30 per cento e sono calcolati con l'aliquota deliberata dal comune entro il 15 febbraio 2007, altrimenti con l'aliquota vigente nell'anno 2006. In relazione alle somme affluite alla contabilità speciale statale, la prima assegnazione a titolo di acconto sul 30 per cento dell'addizionale 2007 è stata pagata il 12 novembre 2007, per complessivi euro 249.616.701,20.

La seconda assegnazione a titolo di acconto sul 30 per cento dell'addizionale 2007 è stata pagata il 30 ottobre 2008, per complessivi euro 99.997.064,35.

In data 28 gennaio 2010 è stato disposto il pagamento conclusivo sul 30 per cento di competenza del Ministero dell'interno, per un ammontare di euro 169.031.806,01.

Il 25 marzo 2010, a seguito di un ulteriore accredito di fondi di addizionale comunale IRPEF, anno 2007, è stata effettuata un'erogazione sul 30 per cento, nella misura di euro 8.789.266,83. Dopo quest'ultimo pagamento si è dato inizio alle formalità per la chiusura del capitolo di contabilità speciale n. 1903, sul quale affluivano i predetti fondi.

Il totale dei quattro pagamenti effettuati, come 30 per cento, di acconto addizionale comunale all'IRPEF anno 2007, ammonta ad euro 527.434.838,39 e pertanto, da parte del Ministero dell'interno, null'altro è dovuto ai comuni.

Infatti, il restante 70 per cento dell'addizionale comunale 2007 è erogato dall'Agenzia delle Entrate

e tiene conto delle variazioni di aliquota deliberate o pubblicate successivamente al 15 febbraio 2007.